

decreto rettorale

Bando per il sostegno al pagamento del canone di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede. Anno accademico 2025/2026

ADSS/DMBPL/SDS/PT

il rettore

premesso che l'Università luav di Venezia, tramite le proprie politiche volte al miglioramento dei servizi alla comunità studentesca, garantisce l'attivazione di una serie di provvidenze legate al diritto allo studio, anche grazie alla copertura finanziarie garantite dal MUR;

vista la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive integrazioni e modificazioni";

vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) all'art. 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che così dispone "Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario";

richiamato il decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025 con cui si trasmettono agli atenei le indicazioni operative e le scadenze, evidenziando altresì "che l'eventuale mancata registrazione (presso la Corte dei Conti) determinerebbe, quindi, l'impossibilità di dar seguito alla procedura. In tal caso, l'idoneità che lo studente abbia eventualmente ottenuto all'esito alla procedura bandita dall'Ateneo non farebbe sorgere alcuna pretesa al conseguimento del beneficio";

richiamato lo Statuto dell'Università luav di Venezia;

considerato necessario individuare i possibili beneficiari del contributo ministeriale pagamento del canone di locazione a favore degli studenti universitari fuori sede per l'anno accademico 2025/2026;

decreta

articolo 1 (Requisiti di accesso)

1 Gli studenti iscritti per l'anno accademico 2025/2026 ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca dell'Università luav di Venezia e in regola col pagamento delle tasse e contributi alla data

di scadenza del bando possono partecipare se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere in possesso di attestazione ISEE 2026 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore del richiedente il beneficio (tale attestazione non deve riportare omissioni/difformità) o dell'ISEE Corrente 2026 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o dell'ISEE Parificato 2026 il cui valore non superi i 20.000,00 Euro;
- avere stipulato un contratto di locazione di un immobile abitativo ubicato nel Comune ove si trova la sede del corso di studio o in un comune classificato "In sede" rispetto alla sede del corso di studi e diverso da quello ove risiede lo studente riferito all'anno 2026;
- avere una carriera attiva per i mesi di contratto per i quali si chiede il rimborso;
- lo studente deve risultare regolarmente iscritto nell'anno accademico 2025/2026;
- non usufruire di altri contributi pubblici per l'alloggio laddove per essi si intendono in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;
- essere iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e aver conseguito, secondo quanto stabilito dalla legge 232/2016 comma 255 e 256:
 - ✓ nel caso di iscrizione al secondo anno accademico: almeno 10 crediti conseguiti nel periodo dall'11 Agosto 2025 al 10 agosto 2026;
 - ✓ nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo: almeno 25 crediti conseguiti nel periodo dall'11 Agosto 2025 al 10 agosto 2026;

Il precedente requisito non si applica per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

2 Sono esclusi dall'ammissibilità al beneficio gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.

3 Tale beneficio risulta incompatibile con:

- la Borsa regionale per il diritto allo studio universitario con lo status di "fuori sede", assegnata dall'Università per conto della Regione del Veneto per l'anno accademico 2025/2026
- altri contributi e rimborsi riconosciuti da altri Enti pubblici o privati in materia di alloggio per l'anno 2026.

4 Potranno invece richiedere il rimborso gli studenti che hanno beneficiato della borsa per il diritto allo studio per l'anno accademico 2025/2026, con lo status di "pendolare" o "in sede", non essendo incluso in tale borsa il valore del servizio abitativo.

Si invita, prima di presentare la domanda, a verificare il possesso dei requisiti di accesso.

articolo 2 (Partecipazione al bando)

1 Per partecipare al presente bando lo studente interessato dovrà inviare la domanda e la documentazione richiesta **entro e non oltre le ore 12.00 Del 5 agosto 2026** caricandola nel form dedicato e raggiungibile al link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTx4HbsdC2M5N0YwptpbSQUsD2uF2dIRbaxZl7Rxq2hz4fkw/viewform?usp=header>

È necessario compilare in ogni sua parte il form relativo al contributo alloggio e allegare obbligatoriamente la seguente documentazione:

- copia integrale del contratto di locazione e relativa registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate (e eventuale subentro/proroga/rinnovo) o del contratto di ospitalità presso le residenze gestite dall'ESU di Venezia, collegi universitari ed enti religiosi;
- quietanze di pagamento dei canoni di locazione corrisposti tra il 1° gennaio 2026 e il 31 luglio 2026, obbligatoriamente riconducibili allo studente;
- domanda di partecipazione al bando contributo alloggio 2026 (allegato A);
- copia documento d'identità;

Sarà inoltre obbligatorio inviare l'allegato A (domanda di partecipazione) tramite PEC (ufficio.protocollo@pec.iuav.it), raccomandata (fa fede la data di ricezione del protocollo di ateneo) o a mano, al Servizio archivio di Ateneo e flussi documentali (Ufficio Protocollo),

Santa Croce n. 191 - 30135 Venezia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle 16.30;

2 il contratto di locazione deve presentare i seguenti requisiti:

- deve essere relativo ad una unità immobiliare, o porzione di essa, ad uso abitativo che non sia di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare, situato in un Comune nei pressi del corso di studi e diverso da quello ove risiede lo studente;
- deve essere a titolo oneroso;
- deve essere redatto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n.431 e s.m.i.;
- deve essere intestato allo studente richiedente il beneficio; non sarà considerato il contratto intestato a genitori o soggetti diversi dallo studente;
- deve essere valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

3 Unitamente al contratto di locazione deve essere presentata:

- la documentazione relativa all'avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l'Agenzia delle Entrate;
- la ricevuta del pagamento annuale dell'Imposta di Registro; se il contratto di locazione si rinnova automaticamente alla scadenza, è obbligatorio presentare la ricevuta di proroga rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Non saranno prese in considerazione domande prive di eventuale ricevuta di proroga.

4 Nel caso in cui lo studente prenda alloggio a titolo oneroso presso le residenze dell'ESU convitti, residence, istituti religiosi, per il contratto non è richiesta la registrazione. Dal contratto, su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici dello studente:

- il corrispettivo;
- il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio.

5 le quietanze di pagamento ammesse sono:

- fattura;
- ricevuta fiscale nominativa o altra documentazione (bonifico) comprovante il pagamento del canone mensile da cui emerga l'importo pagato e imputabilità di tale spesa al richiedente, emesse tra il 1° gennaio 2026 e il 31 luglio 2026.

6 A conclusione della procedura sarà possibile visualizzare la conferma di presentazione della domanda.

7 Lo studente dovrà aver ottenuto dall'INPS l'attestazione ISEE 2026 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (tale attestazione non deve riportare omissioni/difformità), o l'ISEE Corrente 2026 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o nel caso di redditi esteri l'ISEE Parificato 2026 esclusivamente dal CAF convenzionato con l'Ateneo, in favore dello studente richiedente il beneficio.

Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'attestazione deve riportare la nota che la stessa si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di ciascuno studente.

Sarà accettata l'attestazione ISEE riferita all'anno solare 2026, ossia richiesta dal 1° gennaio 2026 sino alla data di scadenza del presente bando; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.

8 Non sarà presa in considerazione l'attestazione ISEE:

- richiesta oltre il termine di presentazione della domanda di sostegno al pagamento del canone di locazione;
- l'attestazione ISEE ordinaria che non si applica alle provvidenze per il diritto allo studio,
- l'attestazione ISEE che riporti omissioni/difformità.

Il valore dell'ISEE sarà recepito d'ufficio dalla banca dati dell'INPS previo consenso che il

candidato dovrà fornire obbligatoriamente in fase di compilazione della domanda.

Le domande saranno verificate dal servizio diritto allo studio.

Non saranno accolte:

- le domande compilate erroneamente o incomplete della documentazione necessaria;
- le domande pervenute oltre le ore 12.00 del 03 agosto 2026;

articolo 3 (Risorse disponibili)

Il Ministero dell'Università e della ricerca con decreto direttoriale individua l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti, in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo degli aventi diritto comunicato dai diversi Atenei e assegna alle diverse Università la quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono iscritte sul capitolo n.1815 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato "Fondo finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato".

articolo 4 (Assegnazione del beneficio)

Effettuati i controlli sulle domande presentate, l'Università provvede, entro il **2 Settembre** a pubblicare alla pagina

<https://www.iuav.it/it/diritto-allo-studio/sostegno-al-pagamento-del-canone-d-affitto> l'elenco degli studenti idonei all'assegnazione del contributo per il canone di locazione, nei limiti di quanto indicato all'art. 3 del presente bando.

articolo 5 (Controlli)

1 La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

2 I candidati dovranno aver cura di conservare la documentazione originale, trasmessa in allegato al form on line di domanda, sino al 31 dicembre 2031.

3 In caso di verifica l'interessato dovrà esibire al servizio diritto allo studio dell'Ateneo la documentazione originale per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

4 La mancata presentazione della documentazione originale o la difformità tra questa e la documentazione allegata, comporterà la decadenza dall'agevolazione ottenuta e la restituzione degli importi ricevuti.

5 Nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio e con l'ausilio della Guardia di Finanza alla quale l'Ateneo può trasmettere le dichiarazioni per gli approfondimenti ispettivi di competenza.

6 Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al servizio diritto allo studio di qualsiasi evento si verifichi, successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca del contributo ottenuto con tale bando.

Incorre nella revoca del beneficio:

- chi ha ottenuto un beneficio analogo erogato da altro Ente;
- chi dichiara il falso (ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. n.445/2000).

articolo 6 (Allegati)

1. Sono allegati al presente bando, di cui costituiscono parte integrante, i seguenti modelli:
- domanda di partecipazione al bando contributo alloggio 2026 (allegato A);

articolo 7 (Riferimenti per informazioni)

1 Il servizio diritto allo studio è incaricato dell'esecuzione e della comunicazione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del rettore.

2 Ai sensi di quanto disposto all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Basile, dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli studenti, contattabile al 041 257. 1247-1821- 2458, oppure con mail diritto.studio@iuav.it.

3 La presente determinazione è inserita all'albo on line di ateneo

4.Per quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente in materia.

Il rettore

Benno Albrecht